

FISCO NEWS OTTOBRE 2012 Roma il 10/11/2012

AREA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

DIRITTO SOCIETARIO

La srl semplificata è una variante della società a capitale ridotto

Per Assonime, si tratta di una figura generale di «società a capitale ridotto», che, se ci sono under 35, consente di beneficiare di un regime agevolato

Con la circolare n. 29 di ieri, 30 ottobre 2012, **Assonime** illustra la disciplina delle nuove **società a responsabilità limitata con capitale ridotto**.

Si tratta della **srl semplificata** e della **srl a capitale ridotto**, società che, introdotte rispettivamente dal DL 1/2012 (art. 3, che ha previsto il nuovo art. 2463-*bis* c.c.) e dal DL 83/2012 (art. 44), fanno parte di alcune recenti iniziative legislative volte alla promozione e al sostegno delle attività imprenditoriali. Più precisamente, si è inteso predisporre uno strumento societario che consenta l'avvio di un'impresa, beneficiando della limitazione della responsabilità personale, senza obbligo di vincolare un capitale minimo significativo all'esercizio dell'impresa.

Come ricordato da Assonime – che ha ripercorso nella circolare le caratteristiche principali di tali figure societarie – le società in commento possono essere costituite solo da **persone fisiche** e con un **capitale sociale minimo**, anche simbolico, inferiore a 10.000 euro, cioè il valore minimo del capitale sociale della srl ordinario (art. 2463, comma 2, n. 4 c.c.), purché pari ad almeno 1 euro.

Si ricorda ancora che per la srl semplificata, a differenza di quella a capitale ridotto, è stata prevista la costituzione solo da parte di giovani **con età inferiore a 35 anni**, con alcune agevolazioni in tale fase (esonero dai diritto di bollo e di segreteria per l'iscrizione dell'atto nel Registro delle imprese e dagli onorari notarili) e il ricorso ad un atto costitutivo standard (DM 138/2012).

Premesso quanto sopra, la normativa solleva alcuni **dubbi applicativi**, a partire dalla configurazione sistematica di tali società, mancando la disciplina sul coordinamento delle due figure.

Secondo Assonime, non si tratterebbe di “tipi” autonomi e indipendenti, ma di una figura generale di “**società a capitale ridotto**”, che, qualora vi siano soggetti under 35, consente di beneficiare di un regime agevolato. Al superamento, però, di tale età la disciplina si uniforma a quella generale della società a capitale ridotto, che può essere utilizzato da **tutte**

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

le persone fisiche che abbiano compiuto 18 anni di età (nel senso di ritenere la srl a capitale ridotto costituita da persone fisiche senza limitazioni di età, si è espresso anche il Ministero dello Sviluppo economico, con nota 30 agosto 2012 prot. n. [0182223](#)). La srl semplificata costituirebbe, dunque, una **variante** della srl a capitale ridotto destinata all'imprenditoria giovanile, per soci con età inferiore a 35 anni. Entrambe le figure, poi, sono riconducibili al tipo generale della srl, la cui disciplina è richiamata per tutti i profili non espressamente regolati.

Assonime specifica, poi, che il requisito dell'età costituisce un elemento che deve sussistere al momento della costituzione della srl semplificata, o al momento dell'ingresso di nuovi soci. L'età, però, non deve necessariamente permanere nel corso dell'intera vita sociale. Pertanto, il **superamento del requisito anagrafico** non determina effetti sulla partecipazione del singolo socio o sulla organizzazione della società (così anche il Comitato Triveneto dei Notai, nella massima [R.A.3](#) – si veda "[La srl semplificata sopravvive al superamento del 35° anno di età](#)" del 6 ottobre 2012).

Altro profilo critico, riguarda il modello standard di atto costitutivo e statuto predisposto con il DM 138/2012 per la srl semplificata. Due i chiarimenti di Assonime: in primo luogo a tale modello non deve adeguarsi l'atto costitutivo della srl a capitale ridotto (cfr. anche il Comitato Triveneto dei notai, nella massima [R.B.1](#)).

Inoltre, per quanto riguarda la srl semplificata, Assonime ritiene legittimo, per la parte non regolata dal modello, inserire **clausole statutarie ulteriori**, "a condizione di non porsi in **contrasto** con le previsioni del modello e le finalità specifiche della s.r.l.s".

Passando alle regole sul capitale sociale, ricorda Assonime che il conferimento, sia per la srl semplificata che quella a capitale ridotto, deve essere fatto in denaro e deve essere versato all'organo amministrativo al momento della costituzione. Tale obbligo non sembra valere in sede di **aumento di capitale sociale oltre** il tetto massimo del capitale consentito (capitale uguale o superiore alla soglia di 10.000 euro). Ciò in quanto, l'aumento comporta il mutamento del modello societario e il passaggio al regime della srl ordinaria, senza alcun obbligo, pertanto, di eseguire i conferimenti solo in denaro. Più problematica, invece, la questione per gli aumenti di capitale che portano il valore del capitale ad una cifra comunque inferiore a 10.000 euro.

Con riguardo all'organo amministrativo della srl semplificata, il **ruolo di socio** è un requisito per la nomina ad amministratore. Assonime precisa che il ruolo di socio ha natura di **causa di ineleggibilità/decadenza**. Pertanto, qualora il soggetto nominato amministratore perda la qualifica di socio nel corso dell'incarico, esso decade anche dall'incarico di amministratore.

Appalti e lavori pubblici

La nuova disciplina della correttezza fiscale

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Il requisito di regolarità fiscale e tributaria, previsto dall'art. 38, comma 1, lett. g), del codice dei contratti pubblici e' stato oggetto, nell'ultimo anno, di due interventi legislativi volti ad incentivare la competitività e razionalizzare l'operatività di questa causa ostativa, destinandola a fattispecie gravi ed accertate in via definitiva. Dapprima con il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, e' stato introdotto il canone di gravità dell'inadempienza fiscale e si e' fornito un riferimento oggettivo, e normativo, per individuarla. Quindi, con il D.L. n. 16/2012 si e' dettagliato il concetto di violazione definitivamente accertata, così fissando per legge un confine talora individuato con oscillazione dalla giurisprudenza, ora delineato ai pagamenti non solo accertati in via definitiva, o inoppugnabili, ma anche scaduti ed esigibili.

Con D.L. 2 marzo 2012 n. 16 (1), il governo ha introdotto «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento». La fonte - come risultata all'esito del procedimento di conversione in legge - reca un'eterogenea serie d'innovazioni nel settore tributario e fiscale, in larga parte esorbitanti dalle materie trattate in questa Rivista. V'e` tuttavia una previsione, contenuta all'art. 1, comma 5, che incide sulla contrattualistica pubblica e modifica la portata applicativa dell'art. 38, comma 1, lett. g) del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163).

Si tratta della norma che disciplina del cd. requisito di "regolarità fiscale", oggetto - nel volgere di pochi mesi - di due significativi interventi contenuti in fonti di portata generale che, al dichiarato fine di incentivare la competitività, hanno inteso circoscrivere i margini di tal causa ostativa, elevandone la soglia di applicazione così (anche mediante la contestuale introduzione del canone di "tassatività delle cause di esclusione" ex art. 46, comma 1-bis, codice) garantendo la partecipazione a un maggior numero di operatori economici. Il primo di questi interventi si e` avuto con il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, che - all'art. 4, comma 2, lett. b) - ha imposto il requisito della gravità affinché la violazione fiscale possa rivestire portata ostativa alla selezione (2), introducendo anche un riferimento oggettivo per ponderarla. Ora, per legge, e` ritenuta grave quella violazione che si sostanzia in un debito fiscale o tributario per importo superiore a diecimila euro.

La soglia e` ottenuta tramite il riferimento, ivi operato, all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (3), a norma del quale le pubbliche amministrazioni, prima di effettuare pagamenti superiori ai diecimila euro, verificano la regolarità fiscale del beneficiario verso l'erario per somme superiore a tale importo. In quest'alveo s'inserisce il citato D.L. n. 16/ 2012, che dettaglia il concetto di "violazioni definitivamente accertate" quale elemento ostracizzante dalle pubbliche selezioni: esse ricorrono quando gli obblighi di pagamento per debiti fiscali siano "certi, scaduti ed esigibili". E` da evidenziare che i termini "scaduti" e "esigibili" non costituiscono un'endiadi, ben essendo possibile che un debito scaduto, perche` oggetto di un condono o d'una accordata rateazione, possa essere privo del requisito dell'esigibilità.

In estrema sintesi, con questi due interventi, il legislatore e` passato da una definizione assai ampia del requisito soggettivo di partecipazione, che interessava coloro «che hanno commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse», senz'altra specificazione, a un modello a maglie ristrette, alla luce del quale l'inadempienza deve anzitutto essere "grave", ossia superiore ai diecimila euro (D.L. n. 70/2011) e in secondo luogo deve essere scrutinata nella propria "definitività" con riguardo all'assenza di contestazioni nelle sedi amministrative o giurisdizionali, avanti il giudice tributario (nel quale caso difetta il requisito della certezza) e, ancora, non ne sia scaduto il termine di pagamento (anche per effetto d'una concessa rateazione) o non sia sopravvenuta una ragione di inesigibilità (si pensi all'ipotesi in cui il debito formi oggetto di condono o sanatoria).

L'attuale assetto di questa causa d'esclusione opera per i soli bandi pubblicati dopo l'entrata in vigore delle norme di riferimento (decreti n. 70/ 2011 e n. 16/2012) (4), mentre per quelli anteriori la norma

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

opererà nel testo precedente, pur con possibilità del giudice e (ancor prima) della stazione appaltante, di motivare la propria scelta in modo conforme all'interpretazione autentica, ora fornita dal legislatore, dei concetti di "gravità" e "definitività".

01/10/2012

ANTIRICICLAGGIO

Dal 17 ottobre, giro di vite su libretti al portatore e assegni «liberi»

Il DLgs. 169/2012 reca importanti novità anche in materia di «astensione» dalla prestazione

Il DLgs. n. 169/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 2012, reca importanti modifiche anche alla **disciplina antiriciclaggio** di cui al DLgs. 231/2007. Tra le altre, si segnalano quelle riguardanti l'**obbligo di astensione** e la disciplina sanzionatoria correlata ai **libretti al portatore** e agli **assegni**; novità che saranno **in vigore dal 17 ottobre**

In relazione al primo punto, occorre innanzitutto ricordare che, ai sensi dell'art. 18 del DLgs. 231/2007, gli obblighi di **adeguata verifica** della clientela consistono nelle seguenti attività: **identificare il cliente** e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; **identificare l'eventuale titolare effettivo** e verificarne l'identità; ottenere **informazioni sullo scopo e sulla natura** prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale; svolgere un **controllo costante** nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale. Il successivo art. 23 comma 1 precisa che, quando gli enti o i professionisti non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'art. 18 lett. a), b) e c), **non possono instaurare il rapporto** continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF.

Nel contesto dell'art. 23 del DLgs. 231/2007 viene ora inserito un nuovo comma 1-*bis*, ai sensi del quale, nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi **già in essere**, operazioni o prestazioni professionali **in corso di realizzazione**, gli enti o i professionisti **restituiscono al cliente i fondi**, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Il trasferimento dei fondi è **accompagnato da un messaggio** che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'art. 18 del DLgs. 231/2007. Rispetto a tale previsione

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

normativa, evidenti appaiono i profili problematici connessi alla sua concreta attuazione. Si pensi, tra l'altro, a quale possa mai essere la condotta che dovrebbe tenere la banca che si vede "recapitare", in concomitanza con il bonifico, un messaggio di questo tipo.

Quanto ai libretti di deposito bancari o postali al portatore, si registra un **innalzamento delle sanzioni pecuniarie** nel caso di saldo di importo pari o superiore a 1.000 euro (art. 49 comma 12 del DLgs. 231/2007). Si passa, infatti, da una sanzione dal 20% al 40% del saldo ad una sanzione dal 30% al 40% del saldo. Si passa, invece, da una sanzione dal 10% al 20% del saldo ad una sanzione dal 30% al 40% del saldo per le violazioni di cui ai commi 13 e 14 dell'art. 49 del DLgs. 231/2007. Mentre il riferimento al comma 14, che sanziona il trasferimento di libretti al portatore **in assenza delle prescritte comunicazioni**, appare priva di profili problematici, non altrettanto è possibile dire con riguardo all'innalzamento della sanzione rispetto alla previsione di cui al precedente comma 13. Essa, infatti, non appare da riferire alla violazione, **ormai consumata**, di omessa estinzione (ovvero di omessa riconduzione del saldo nei limiti consentiti) entro il 31 marzo 2012 dei libretti al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro; potendo, peraltro, recuperare valenza in caso di **futuro abbassamento dei limiti del saldo** con fissazione di un nuovo termine entro il quale provvedere all'estinzione dei libretti o alla riconduzione del saldo nei limiti. Restano ferme, inoltre, la sanzione amministrativa pecuniaria minima di 3.000 euro, l'aggravante (con sanzione minima e massima aumentata del 50%) nel caso di importi superiori a 50.000 euro e la previsione, per i libretti con saldo inferiore a 3.000 euro, di una sanzione pari al saldo del libretto stesso (quest'ultima relativa alle sole ipotesi di cui ai commi 13 e 14).

Emissione, trasferimento e incasso di assegni "liberi" sopra soglia

Con una norma interpretativa, infine, si precisa che i commi 5 e 7 dell'art. 49 del DLgs. 231/2007 si interpretano nel senso che costituiscono violazione **l'emissione, il trasferimento e la presentazione** all'incasso di assegni bancari e postali, di assegni circolari, vaglia postali e cambiali privi dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità per importi pari o superiori a 1.000 euro. Il comma 6 dell'art. 49 del DLgs. 231/2007, invece, ai sensi del quale gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane spa, si interpreta nel senso che **il trasferimento e la presentazione all'incasso** di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente da parte di soggetto diverso, costituiscono violazione.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Speciale D.L. Sviluppo-bis

Confidi, misure per il rafforzamento patrimoniale a favore delle PMI

Il Decreto sviluppo-bis porta in dote un'interessante novità per i confidi. Grazie ad una norma ad hoc viene eliminato espressamente e *ope legis* ogni preesistente vincolo di destinazione sui fondi pubblici ad essi attribuiti. Ai confidi viene infatti riconosciuta la possibilità di imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici, per continuare a svolgere il ruolo di sostegno all'accesso al credito delle piccole e medie imprese.

L'articolo 36, commi 1 e 2, del decreto Sviluppo-bis, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 4 ottobre, consente ai Confidi di imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso. Sono esclusi i fondi pubblici assegnati ai confidi in semplice gestione. Dette risorse possono essere computabili anche nel patrimonio di vigilanza.

Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo, né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera è di competenza dell'assemblea ordinaria.

Si tratta - come sottolinea la relazione illustrativa - di risorse che fanno già parte dei mezzi propri dei confidi, ma sulle quali potrebbero gravare dei vincoli di destinazione (per esempio territoriali) che non consentono di utilizzarli a presidio dei rischi complessivamente assunti.

La disposizione ha pertanto espressamente e *ope legis* eliminato ogni preesistente vincolo di destinazione su detti fondi.

L'obiettivo della norma - che ripropone un'analogia disposizione contenuta all'art. 1, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), i cui effetti sono scaduti a giugno 2008 - è di consentire ai confidi di rafforzarsi patrimonialmente per poter continuare a svolgere il ruolo di sostegno all'accesso al credito delle piccole e medie imprese.

La riproposizione - si legge nella relazione illustrativa - si è resa opportuna in quanto sono ancora presenti le tensioni patrimoniali che avevano portato all'introduzione della suddetta previsione.

Ad essere interessati dalla nuova norma sono:

- i **confidi sottoposti a vigilanza diretta da parte della Banca d'Italia**, attualmente iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 TUB e, in futuro, nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB (alla luce delle modifiche introdotte dal D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141);

- i confidi che, pur non essendo iscritti nel citato elenco, hanno conseguito un significativo rafforzamento patrimoniale e organizzativo a seguito di **processi di aggregazione**:

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

(i) già realizzati dal primo gennaio 2007; ovvero (ii) che verranno completati entro il prossimo 31 dicembre 2013.

Sulla **computabilità dei fondi pubblici** nel patrimonio dei confidi vigilati, si ritiene che possano valere le indicazioni della Banca d'Italia contenute nella Comunicazione del 25 novembre 2008, fornite in relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 134 della Legge Finanziaria 2008.

Innanzitutto tale **comunicazione** ha precisato che, in relazione ai fondi contabilizzati nel bilancio del confidi in conformità della previsione di legge, non saranno necessarie la preventiva verifica dell'assenza di vincoli di destinazione né apposite attestazioni dell'ente erogante ai fini della valutazione circa la computabilità nel patrimonio di vigilanza.

La Banca d'Italia valuterà, in ogni caso, che detti fondi siano effettivamente di pertinenza del confidi, e in particolare che non si tratti di somme per le quali l'intermediario svolge esclusivamente un servizio di gestione per conto dell'ente erogante.

La seconda precisazione riguarda i **fondi di origine europea** (disciplinati da regolamenti dell'Unione Europea e gestiti dalla regioni sulla base di apposite convenzioni). La comunicazione chiarisce che detti fondi - che presentano, in base alla disciplina loro propria, specifici vincoli di destinazione, e avuto presente che l'ambito di applicazione della norma risulta limitato ai contributi dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici nazionali - non possono essere computati nel patrimonio di vigilanza dei confidi.

È fatta salva l'eventualità che, al termine degli interventi finanziati con Fondi della specie, la quota residua, se disponibile per l'ente pubblico gestore e in assenza di vincoli di destinazione impressi dalla normativa comunitaria, sia attribuita al confidi e da questi imputata a mezzi patrimoniali.

Per le società agricole calcolo del reddito con regole ordinarie

Il Ddl. di stabilità per il 2013 elimina la possibilità per le società agricole di optare per la tassazione a reddito agrario

L'art. 12 del Ddl. di stabilità per il 2013, che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 9 ottobre scorso, contiene disposizioni che interessano il **settore agricolo**.

In particolare, con riferimento ai commi 32 e 33 dell'attuale testo, verrebbe **eliminata la possibilità** per le società agricole, di cui all'articolo 2 del DLgs. 29 marzo 2004 n. 99, di **optare** per il regime in base al quale le attività agricole (ivi comprese quelle connesse) di cui all'art. 32 del TUIR generano reddito imponibile, non già in base alle corrispondenti risultanze di bilancio ("a costi e ricavi"), bensì in base al **reddito agrario** del fondo.

Il comma 32 del citato art. 12, infatti, stabilisce l'**abrogazione** dei commi 1093 e 1094 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e dispone la **perdita dell'efficacia con effetto dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012** di eventuali **opzioni esercitate**. Dalla

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

bozza di Ddl. si evince, quindi, che l'abrogazione si applicherebbe a partire dall'anno 2012 per i soggetti "solari".

Un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze disciplinerà le disposizioni transitorie per l'applicazione del comma 32.

Al riguardo, si ritiene utile precisare meglio quali siano le norme abrogate.

L'art. 1, **comma 1093** della L. n. 296/2006 ha introdotto un **regime opzionale** di determinazione del reddito imponibile in favore di società di persone commerciali (snc, sas), srl e società cooperative, che rivestano la qualifica di **società agricole** ai sensi dell'art. 2 del DLgs. 29 marzo 2004 n. 99.

Si tratta delle società che hanno quale oggetto sociale l'**esercizio esclusivo** delle attività di cui all'art. 2135 c.c. e che contengono, nella propria ragione o denominazione sociale, l'indicazione di "società agricola".

Tali soggetti, ai sensi del citato comma 1093, potevano (allo stato delle cose preferiamo utilizzare il verbo al passato) optare per un regime in base al quale le attività agricole (ivi comprese quelle connesse) di cui all'art. 32 del TUIR generavano reddito imponibile in base al reddito agrario del fondo. L'esercizio dell'opzione è vincolante per un triennio, ai sensi dell'art. 3 del DPR 10 novembre 1997 n. 442.

Abrogati i regimi opzionali per le società agricole

Ai sensi dell'art. 1 **comma 1094** della L. n. 296/2006, invece, le società di persone (**snc, sas**) e le società a responsabilità limitata (**srl**) che sono **costituite** (in qualità di soci) da **imprenditori agricoli** e che esercitano **esclusivamente attività** dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, potevano **optare** per l'applicazione di un regime fiscale di favore, in base al quale sono considerate imprese agricole (e non imprese commerciali) e determinano il reddito applicando all'ammontare dei **ricavi** un **coefficiente di redditività pari al 25%**. Se l'opzione non veniva esercitata, occorreva determinare il reddito in base alle regole ordinarie vigenti in materia di determinazione del reddito d'impresa.

Dure sono state le reazioni di Confagricoltura alla norma in commento, che sul proprio sito sottolinea che "La norma sulla tassazione delle società agricole limita la libertà di impresa e impedisce la crescita del settore" e che "Il governo costringe il settore agricolo al nanismo".

CONTENZIOSO

ARRIVATO

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Mediazione per le controversie su crediti da dichiarazioni omesse

Se il valore della controversia è inferiore a 20mila euro, il contribuente può, con l'accordo di mediazione, ottenere il riconoscimento del credito. Le controversie concernenti il **riconoscimento dei crediti** scaturenti dalle dichiarazioni omesse possono essere definite attraverso un **accordo di mediazione o di conciliazione giudiziale**. È quanto si desume da un'attenta analisi della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. [34](#) del 6 agosto 2012. Preme porre l'accento sul fatto che tale documento di prassi interviene in merito alla problematica relativa al riporto delle eccedenze di imposta a credito generate nel precedente periodo d'imposta per il quale la dichiarazione risulta omessa. Le dichiarazioni interessate sono quelle relative all'**IVA**, alle **imposte sui redditi** e all'**IRAP**.

L'Agenzia chiarisce che, in caso di omessa dichiarazione di un periodo d'imposta, il contribuente non può riportare l'eccedenza nella dichiarazione dell'anno successivo. È legittimo, quindi, l'operato dell'Ufficio che recupera il credito d'imposta riportato attraverso le procedure previste dagli articoli *54-bis* del DPR n. 633/1972 per l'**IVA**, e *36-bis* del DPR n. 600/1973, per i redditi e **IRAP**, con applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 13 del D Lgs n. 471/1997. In pratica, il credito non riconosciuto viene dall'Agenzia richiesto con la **comunicazione di irregolarità** ovvero con cartella di pagamento.

L'eccedenza di imposta a credito maturato nell'annualità della dichiarazione omessa non viene comunque persa, ma può essere **richiesta a rimborso** a condizione che il contribuente:

- **versi** il dovuto **nei termini** previsti dalla comunicazione di irregolarità ovvero a seguito di notifica della cartella esattoriale;
- solo dopo aver definito la pretesa tributaria, presenti **istanza di rimborso** entro due anni dal versamento per effetto dell'articolo 21 del DLgs n. 546/1992.

Queste condizioni sono conformi al principio contenuto nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. [23](#) del 4 maggio 2010, richiamata peraltro dalla citata circolare n. 34, nella quale è stato chiarito che il diritto del contribuente al rimborso sorge "a seguito della **definizione della pretesa** in senso favorevole all'Amministrazione". Si tenga presente che, in ogni caso, l'Ufficio, prima di erogare il rimborso, effettuerà un esame della documentazione contabile ed extracontabile del contribuente al fine di accertare l'**effettiva spettanza del credito**.

Tanto precisato, può verificarsi il caso in cui il contribuente impugni la cartella di pagamento contenente il recupero del credito originato dalla dichiarazione omessa ovvero instauri il contenzioso avverso il diniego espresso o tacito sull'istanza di rimborso relativa alle somme versate a seguito di comunicazione di irregolarità o della cartella di pagamento. In queste ipotesi, se il **valore della controversia è inferiore a 20mila euro**, allora è

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

possibile avvalersi della mediazione ai sensi dell'articolo 17-*bis* del DLgs n. 546/1992. Attraverso l'accordo di mediazione, il contribuente ottiene il riconoscimento del credito effettivamente spettante, ma deve riconoscere la legittimità delle sanzioni e degli interessi iscritti a ruolo applicati dall'Ufficio. Le **sanzioni** sono, comunque, dovute con la **riduzione del 40%**.

In sede di **mediazione**, è possibile, inoltre, scomputare dalla somma richiesta in pagamento l'**eccedenza IVA detraibile** riconosciuta spettante. Tale previsione viene richiamata nella circolare n. 34 (paragrafo 4) con riguardo alle imposte sui redditi e IRAP e, pertanto, si ritiene applicabile anche alle controversie instaurate per dette imposte.

Nell'accordo di mediazione, l'Amministrazione finanziaria deve evidenziare che può eseguire attività di controllo sull'annualità per la quale la dichiarazione è risultata **omessa**. Rimane, dunque, aperta la possibilità che il contribuente venga sottoposto al controllo, anche se sono stati verificati i documenti contabili per la verifica del credito spettante. Una volta instaurato il contenzioso dinnanzi alla C.T. Prov., per aver impugnato la cartella di pagamento con riguardo a controversie di valore superiore a 20mila euro, il riconoscimento del credito può avvenire in sede di **conciliazione giudiziale** ai sensi dell'articolo 48 del DLgs n. 546/1992. Anche in questo caso, il contribuente ha diritto a beneficiare della riduzione delle sanzioni al 40%.

Al via il nuovo servizio dell'Agencia sulla verifica on line delle partite IVA

Un comunicato dell'Agencia ha reso noto ieri che è possibile verificare lo stato di attività e conoscere i dati identificativi del titolare

Con un [comunicato stampa](#) diffuso dall'Agencia delle Entrate ha reso noto che è possibile **verificare** lo stato di **attività** di una **partita IVA** e conoscere i **dati identificativi** del soggetto titolare direttamente nella sezione "servizi online" del sito dell'Agencia (www.agenziaentrate.it).

Il nuovo servizio, libero e accessibile a tutti, si va ad **aggiungere** a quello già attivo di controllo delle partite IVA comunitarie (VIES) – per riscontrare se la partita IVA appartiene a un soggetto autorizzato a effettuare operazioni intracomunitarie – e a quello che consente di verificare i codici fiscali.

Nel dettaglio, ciascun contribuente può verificare l'esistenza e la correttezza di tutte le partite IVA nazionali attraverso una semplice operazione.

Sulla pagina "**Verifica della Partita Iva**", occorre inserire il numero identificativo della partita IVA che s'intende verificare e premere il pulsante "Invia". Nel caso in cui questa sia

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

correttamente registrata nell'Anagrafe tributaria, apparirà un messaggio di risposta che riporta:

- lo **stato** della partita IVA – attiva, sospesa o cessata;
- la **denominazione** o il **cognome** e nome del soggetto titolare;
- la data di **inizio attività**;
- le eventuali date di **sospensione e cessazione**.

Si ricorda che tale servizio è stato disposto dall'art. 35-*quater* del DPR 633/72 (introdotto dall'art. 8, comma 9, lett. b) del DL 16/2012 convertito), con la finalità di **contrastare le frodi** in materia di IVA.

Mediazione: eccesso di delega sull'obbligatorietà

La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.

Dopo l'udienza di ieri e la camera di consiglio di oggi, dunque, si è arrivati a conoscere la sorte della mediazione civile e commerciale di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28. Occorrerà, comunque, attendere le motivazioni per migliori riflessioni.

Le motivazioni ai sensi dell'art. 26 c. 3 della legge che regola il funzionamento dei giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale, "...devono essere depositate in cancelleria nel termine di venti giorni dalla decisione".

La decisione, tuttavia, leggendo il comunicato diramato dalla Corte, riguarderebbe solo l'art. 5 del D.Lgs. 28/10 il quale prevede, appunto, l'obbligatorietà della mediazione.

Ovviamente, a cascata rimarranno coinvolte anche le altre disposizioni che facevano rinvio all'art. 5 c. 1, come ad esempio quella di cui all'art. 8 c. 5 seconda parte, il quale prevede che "Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio".

Rimangono, dunque, in piedi le altre forme di mediazione: facoltativa, delegata e contrattuale.

Certificazione crediti P.A.

Crediti nei confronti della PA, per la certificazione operativa la piattaforma elettronica

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha comunicato di aver reso operativa una piattaforma telematica per la certificazione dei crediti delle pubbliche amministrazioni.

In tal modo è più agevole richiedere e rilasciare le certificazioni e semplifica le procedure di cessione, anticipazione e compensazione dei crediti certificati.

E' possibile utilizzare lo strumento informatico collegandosi all'indirizzo www.certificazionecrediti.mef.gov.it

A livello operativo, viene previsto che entro i prossimi 30 giorni le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali, nonché le regioni e le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale potranno richiedere l'abilitazione sul sistema.

Decorso il termine, i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, che nascono da contratti aventi come oggetto somministrazioni, forniture e appalti nei confronti di una p.a., potranno, a loro volta, abilitarsi sulla piattaforma e presentare all'amministrazione o ente debitore istanza di certificazione del credito, utilizzando il modello generato dal sistema.

Efficaci le nuove norme per le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari

Le novità, contenute nel DL 1/2012, sono in vigore dal 24 ottobre 2012

Dal 24 ottobre 2012 sono efficaci le disposizioni contenute nell'art. 62 del DL n. 1 del 24 gennaio 2012 (convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012 n. 27), che disciplina le **relazioni commerciali** in materia di **cessione di prodotti agricoli e agroalimentari**.

Le disposizioni previste dal citato articolo 62 mirano ad una maggiore trasparenza dei rapporti all'interno della filiera.

Le novità riguardano:

- la previsione dell'obbligo della **forma scritta** per i contratti di cessione di beni agricoli e alimentari;
- il **divieto di pratiche commerciali sleali**;
- i **termini di pagamento** per le cessioni di prodotti agricoli e alimentari (60 giorni per i prodotti non deperibili, 30 giorni per quelli deperibili).

Le modalità applicative di tali disposizioni sono demandate ad un decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico.

Sebbene il DM in questione non sia ancora stato pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale**, in quanto è al vaglio del Consiglio di Stato, sul sito del citato Ministero

(<http://www.politicheagricole.it>) il documento è stato reso disponibile lo scorso 24 ottobre.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Per entrare nel merito delle novità contenute nell'art. 62, si ricorda che il comma 1 stabilisce che i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari debbano essere stipulati obbligatoriamente in **forma scritta** e debbano indicare, a **pena di nullità**, la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. Fanno **eccezione i contratti conclusi con il consumatore finale**. Le violazioni di tale disposizione sono punite con la **sanzione** da 516 euro a 20.000 euro (in relazione al valore dei beni ceduti), salvo che il fatto costituisca reato. Per **i contratti in essere alla data del 24 ottobre 2012**, l'art. 8 del DM 19 ottobre 2012 stabilisce che debbano essere **adeguati** alle disposizioni contenute nel comma 1 **entro il 31 dicembre 2012**.

Il comma 2, invece, **vieta le pratiche commerciali sleali** che potrebbero riguardare i suddetti contratti (ad esempio è vietato imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive, è vietato subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali all'esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre, è vietato conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali o adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento). Il contraente che viola tali disposizioni è punito con la **sanzione** da 516 euro a 3.000 euro.

Infine, per gli stessi contratti il **corrispettivo** deve essere **pagato**:

- **entro 30 giorni** per le merci **deteriorabili** (il comma 4 dell'art. 62 del DL n. 1/2012 fa un elenco di quali prodotti alimentari debbano considerarsi deteriorabili);
- **entro 60 giorni per tutte le altre merci**.

Il calcolo dei giorni **decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura**. Così, ad esempio, per una fattura emessa, spedita e ricevuta nel mese di novembre 2012, il termine per il pagamento scadrà il 29 dicembre (30 giorni) se ha per oggetto prodotti deteriorabili, oppure il 28 gennaio 2013 (60 giorni) se ha per oggetto altri prodotti. La locuzione "dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura" ci porta a dover iniziare il conteggio da tale giorno (nel nostro esempio il 30 novembre) e non, invece, dal giorno successivo, che corrisponderebbe al 1° del mese (1° dicembre).

Sul punto, l'art. 5 del DM 19 ottobre 2012, attuativo dell'art. 62 in oggetto, precisa che il cedente deve emettere **fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti** e che, in caso di ritardo nel pagamento, la **data di ricevimento** della fattura è validamente **certificata** soltanto nel caso di **consegna a mano**, di invio a mezzo di **raccomandata A.R.**, di **PEC** o di impiego della **fattura elettronica** con il sistema EDI (*Electronic Data Interchange*) o altro mezzo equivalente. In assenza di una data certa di

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it



Professionisti d'Impresa
Studio di Consulenza Societaria e Tributaria

ricevimento, al fine della decorrenza dei giorni, si presume che la stessa coincida con la data di consegna dei prodotti, salvo prova contraria.

Il mancato rispetto dei termini di pagamento sarà punito con la **sanzione** da 500 euro a 500.000 euro (la misura della sanzione sarà determinata in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi).

Inoltre, dal giorno successivo al termine per il pagamento decorreranno automaticamente gli **interessi** al tasso maggiorato di due punti percentuali.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it